



COMUNICATO UFFICIALE N. 140 **Stagione Sportiva 2025/2026**

Si pubblica, in allegato, l'**Accordo Collettivo Nazionale** per la regolamentazione delle collaborazioni coordinate e continuative di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo, ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. N. 36/2021 e successive modifiche, a valere dal 1° Luglio 2025, sottoscritto dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.), dalla Lega Nazionale Dilettanti (L.N.D.) e dall'Associazione Italiana Calciatori (A.I.C.).

Costituiscono parte integrante dell'Accordo Collettivo Nazionale, che avrà validità fino al 30 Giugno 2026, i seguenti allegati:

- Contratto-tipo di collaborazione coordinata e continuativa (Società - Atleta);
- Contratto-tipo di collaborazione coordinata e continuativa (Società – Atleta minorenni);
- Modello “Altre scritture”, ai sensi dell'art. 2, dell'Accordo Collettivo;
- Modello per contratti pluriennali e ipotesi promozione in ambito professionistico e presso la Divisione Serie B Femminile;
- Tabella minimi contratto di lavoro sportivo nel settore Dilettanti (stagione sportiva 2025/2026);
- Regolamento del Collegio Arbitrale L.N.D.-A.I.C.

PUBBLICATO IN ROMA IL 9 OTTOBRE 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

Accordo collettivo nazionale
per la regolamentazione delle collaborazioni coordinate e continuative di lavoro sportivo
nell'area del dilettantismo
(ai sensi dell'art. 28 D. Lgs. n. 36/2021 e ss. modifiche)

PREAMBOLO

La F.I.G.C., la L.N.D., l'Associazione Italiana Calciatori sottoscrivono il presente Accordo Collettivo per la regolamentazione delle collaborazioni coordinate e continuative di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo ai sensi dell'art. 28 D. Lgs. n. 36/2021.

ARTICOLO 1

- Oggetto -

1.1 Il presente Accordo Collettivo regola il trattamento economico e normativo dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa tra i Calciatori e Calciatrici (d'ora innanzi anche semplicemente "Lavoratori Sportivi") e le Associazioni/Società partecipanti ai campionati dilettantistici organizzati dalla FIGC, dalla Lega Nazionale Dilettanti (d'ora innanzi, anche, semplicemente "LND").

Sono allegati al presente Accordo e ne costituiscono parte integrante:

- il modulo del Contratto Tipo;
- il modulo delle Altre Scritture (infra sub 2.1);
- le tabelle di cui *infra sub 5*.

1.2 Il presente Accordo si applica ai rapporti di lavoro sportivo prestati nell'area del dilettantismo per i quali opera la presunzione di lavoro autonomo, nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, di cui all'art. 28 del D.Lgs. n. 36/2021 quando ricorrono i seguenti requisiti nei confronti del medesimo committente:

- a) la durata delle prestazioni oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non supera il numero di ore settimanali previste dal D.Lgs. n. 36/2021 escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive;
- b) le prestazioni oggetto del contratto risultano coordinate, sotto il profilo tecnico-sportivo, in osservanza dei regolamenti della FIGC.
- c) sottoscrizione di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa come previsto dalle norme federali vigenti.

1.3 Le parti si danno reciprocamente atto che, anche nell'esecuzione del contratto di lavoro autonomo, è vietata, ai sensi della legislazione nazionale vigente, qualsiasi discriminazione basata sul sesso e sull'orientamento sessuale ovvero sulle convinzioni personali, che abbia come conseguenza o come scopo di compromettere o di impedire il riconoscimento, il godimento o l'esercizio dei diritti umani e delle libertà fondamentali, secondo quanto previsto dal Codice delle pari opportunità tra uomo e donna e dai Decreti legislativi 9 luglio 2003, n. 215 e n. 216,

ARTICOLO 2

- Forma, durata, rinnovo e cessione del contratto-

2.1 Il rapporto di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo di cui all'art. 28 D.Lgs. 36/2021 si costituisce con la stipulazione di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa in triplice copia che, a pena di nullità, deve essere redatto in forma scritta, mediante compilazione del relativo modulo di Contratto Tipo generato dal sistema informatico della LND ed eventualmente del modulo Altre Scritture, messi a disposizione dalla FIGC secondo i modelli allegati al presente Accordo, sottoscritto dal legale rappresentante dell'associazione o società destinataria delle prestazioni sportive e dal/La Lavoratore/trice Sportivo/a.

2.2 Sono nulli i patti di non concorrenza o comunque limitativi della libertà professionale dell'atleta per il periodo successivo alla risoluzione del Contratto. Sono ammessi i patti di opzione a favore della Società, alla duplice condizione che sia previsto un corrispettivo specifico a favore di chi concede l'opzione e che il limite di durata complessiva del Contratto, costituita, tale durata complessiva, dalla somma della durata nello stesso prevista e dall'eventuale prolungamento rappresentato dall'opzione, non superi la durata massima prevista dalla legge e dalle norme federali. Non sono consentiti patti di

prelazione, né il Contratto può essere integrato, durante lo svolgimento del rapporto, con tali pattuizioni.

2.3 È consentita la cessione del Contratto, previo ottenimento del consenso del/la Lavoratore/trice, nelle modalità e nelle forme di cui alla normativa federale.

2.4 È consentito alle parti stipulare sull'apposito modulo, allegato al presente accordo collettivo, intese volte a disciplinare gli effetti del contratto in caso di promozione della società in campionato professionistico.

ARTICOLO 3

- Deposito, modifiche e approvazione federale del Contratto. -

3.1 I Contratti di lavoro sportivo dei calciatori/calciatrici devono essere depositati, a cura della società, contestualmente alla richiesta di tesseramento.

Nel caso di sottoscrizione di atti modificativi o novativi, gli stessi andranno depositati, comunque, entro e non oltre il 7 giorni dalla relativa sottoscrizione.

Gli atti estintivi del contratto andranno depositati entro e non oltre il giorno successivo alla loro sottoscrizione, fermo restando la decadenza dalle obbligazioni contrattuali a far data dalla loro stipula.

Il deposito dei suddetti Contratti e degli eventuali successivi atti modificativi, novativi o estintivi deve essere effettuato a cura della società presso la Divisione, i Dipartimenti, i Comitati o le articolazioni competenti della Lega Nazionale Dilettanti, con contestuale comunicazione scritta al calciatore/calciatrice a mezzo PEC o tramite altro mezzo idoneo a garantirne la conferma di ricezione.

Qualora la società non provveda al deposito nei termini, detto adempimento potrà essere effettuato dal/dalla calciatore/calciatrice entro i 15 giorni successivi alla scadenza dei suddetti termini. a mezzo PEC o tramite altro mezzo idoneo a garantirne la conferma di ricezione.

Il deposito oltre i termini di cui al presente comma non è consentito e non sarà accettato.

L'Organo Federale competente effettuerà le verifiche di sua spettanza per la relativa approvazione ai sensi della normativa sportiva.

3.2 Il tempestivo deposito del Contratto è condizione, ricorrendo gli altri presupposti legali e regolamentari, per la sua approvazione da parte della Divisione, dei Dipartimenti, dei Comitati o delle articolazioni competenti.

3.3 La Divisione, il Dipartimento, i Comitati o le articolazioni competenti daranno immediata comunicazione all'associazione/Società e all'atleta dell'avvenuta o mancata approvazione. In mancanza di approvazione espressa della Divisione, del Dipartimento, dei Comitati o delle articolazioni competenti entro il trentesimo giorno successivo al deposito del Contratto, ovvero nel minor termine eventualmente previsto dalle norme annualmente emanate dalla FIGC per la predetta approvazione, quest'ultima si intenderà tacitamente manifestata.

3.4. È riconosciuto, per i soli campionati nazionali dilettantistici, il diritto ad un equo indennizzo in favore dell'Atleta, il cui contratto non ottenga l'approvazione della Divisione o del Dipartimento competente per fatto imputabile alla società. Alla presenza delle suddette condizioni, la misura dell'indennizzo sarà determinata dal competente Collegio Arbitrale di cui al successivo art. 11 del presente Accordo, su istanza dell'Atleta, rapportandolo fino al massimo di una sola annualità contrattuale e tenendo conto dell'eventuale stipulazione, nelle more, da parte dell'atleta di altro contratto di lavoro sportivo, anche professionistico, nonché della durata e dell'ammontare del medesimo. L'indennizzo potrà essere determinato anche di intesa fra le parti - in forma scritta a pena di nullità - ma esclusivamente dopo la mancata approvazione del contratto.

ARTICOLO 4

- Divieto di pattuizioni extracontrattuali -

4.1 Le pattuizioni economiche non risultanti dai Contratti redatti e depositati nelle forme di cui ai precedenti artt. 2 e 3 non trovano tutela nell'ordinamento federale.

ARTICOLO 5

- Compenso e premi -

5.1 Ai fini del presente Accordo, per compenso si intende il corrispettivo per l'attività sportiva svolta convenuto tra l'Atleta e l'Associazione/Società, indicato nel Contratto, a pena di nullità di quest'ultimo.

5.2 Il Compenso deve essere espresso al lordo.

5.3 Nell'ipotesi di Contratti pluriennali il compenso dovrà essere indicato per ciascuna stagione sportiva.

5.4 Le Associazioni/Società possono convenire con gli/le Atleti/e loro tesserati:

- a) un compenso in parte fissa, che comunque non può essere inferiore al trattamento economico minimo determinato dalla Tabella;
- b) i premi, che comunque non potranno essere superiori - per ciascuna stagione sportiva separatamente considerata, di durata del rapporto contrattuale - al 100% del compenso determinato in parte fissa, legati al conseguimento di risultati sportivi individuali o di squadra, e anche ad obiettivi non sportivi formativi dell'Atleta, come meglio riterranno di individuarli le parti di comune accordo.

Sono vietati e inefficaci i patti economici, anche successivi alla stipulazione del contratto tipo, che comportino, direttamente e/o indirettamente, volontariamente o involontariamente e comunque essi siano formulati, limitazioni alla libertà sessuale, al coniugio e alla maternità dell'Atleta. La loro proposizione, qualora segnalata alla Procura Federale da parte dell'Atleta, comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari a carico della Società anche ai sensi dell'art. 4 del Codice di Giustizia Sportiva della FIGC.

5.5 I risultati sportivi, individuali o di squadra possono essere esemplificativamente e non esaustivamente rappresentati:

- a) quanto ai risultati di squadra: dalla vittoria del campionato, dal conseguimento di piazzamenti in classifica al termine della *regular season*, all'esito della vittoria dei *play-off*, dalla permanenza nel Campionato di competenza, per risultato di *regular season* ovvero all'esito della vittoria dei *play-out*, dalla conquista di titoli nelle competizioni nazionali e dal conseguimento di obiettivi nelle competizioni internazionali per Club;
- b) quanto ai risultati individuali: dal numero delle presenze, dalle convocazioni nelle rappresentative nazionali, dal numero delle reti segnate, dal numero delle reti incassate, dall'assenza di provvedimenti disciplinari.

I risultati dovranno essere puntualmente specificati nei contratti individuali nei quali andrà altresì quantificato per ogni risultato raggiunto l'ammontare del premio lordo maturato.

5.6 L'Associazione/Società può, altresì, stipulare apposite intese aventi ad oggetto premi collettivi (d'ora innanzi, "*Premi Collettivi*"), vale a dire premi legati al conseguimento di risultati sportivi di

squadra, come esemplificati all'art. 5.5 - lettera a), che andranno depositate presso la Divisione, i Dipartimenti, i Comitati e le articolazioni competenti della Lega Nazionale Dilettanti entro 10 (dieci) giorni dalla stipula a cura dell'Associazione/Società.

ARTICOLO 6

- Pagamento del Compenso e dei Premi-

6.1 Il compenso di cui al precedente punto 5), nei campionati dilettantistici nazionali, verrà corrisposto in ratei mensili di pari importo, posticipati al decimo giorno del mese successivo. L'Associazione/Società provvederà ad applicare sui compensi corrisposti il trattamento fiscale e previdenziale previsto dalle leggi vigenti.

6.2 Il compenso di cui al precedente punto 5), nei campionati dilettantistici regionali e provinciali, pur maturando in ratei mensili di pari importo, potrà essere corrisposto nei termini indicati dalle parti nel medesimo contratto. L'Associazione/Società provvederà ad applicare sui compensi corrisposti il trattamento fiscale e previdenziale previsto dalle leggi vigenti.

6.3 I premi dovranno essere corrisposti con le modalità previste nel Contratto. In assenza di diversa specifica pattuizione, i premi maturati dal l'Atleta dovranno essere corrisposti entro il termine della stagione sportiva nella quale sono maturati.

6.4 In caso di mancato pagamento di oltre un mese rispetto alla data fissata per il corrisposizione del compenso e dei premi, l'Atleta può mettere in mora la società mediante invio di pec ovvero mezzo equipollente che garantisca la prova di avvenuta consegna.

6.5 Il pagamento del compenso da parte delle Associazioni/Società, in caso di gravidanza della Lavoratrice sportiva, sarà disciplinato sulla base della normativa richiamata dal successivo art. 9.

ARTICOLO 7

- Obblighi dell'Atleta -

7.1 L'Atleta, si impegna a fornire la propria attività in forma autonoma, senza vincolo di subordinazione e senza sottoposizione al potere gerarchico, organizzativo, direttivo e disciplinare della Società.

Le indicazioni della Società sull'attività da svolgere, sia all'inizio del rapporto che durante il suo svolgimento, non rappresentano esercizio del potere direttivo e di controllo ma rientrano nella coordinazione sotto il profilo tecnico sportivo delle prestazioni dell'atleta.

7.2 L'Atleta si impegna a fornire le proprie prestazioni nel rispetto dei programmi e degli obiettivi della società, nonché nel rispetto delle indicazioni e del coordinamento dello staff tecnico della Società. L'Atleta dovrà impegnarsi a partecipare alle gare ufficiali e/o amichevoli che la stessa società intenda disputare nel corso della stagione sportiva sia in Italia che all'estero.

7.3 L'Atleta si impegna a fornire le proprie prestazioni principalmente presso le strutture della Società nonché in altri luoghi dalla stessa indicati.

7.4 L'Atleta sarà libero di esercitare eventuali, ulteriori attività lavorative, di natura autonoma o subordinata, purché compatibili con l'impegno assunto con il presente contratto e non in concorrenza ed in contrasto con gli interessi della società e con quanto previsto dalla normativa federale.

7.5 L'Atleta è tenuto ad agire con lealtà, buona fede e correttezza nel rispetto delle normative federali vigenti.

7.6 L'Atleta dovrà astenersi, nell'espletamento della prestazione e durante le manifestazioni sportive, a condotte che possano danneggiare la Società ovvero ledere l'immagine della stessa.

7.7 L'Atleta è tenuto a custodire con diligenza gli indumenti e il materiale sportivo fornito dalla Società e si impegna a rifondere il valore degli stessi laddove vengano smarriti o deteriorati per sua colpa.

7.8 L'Atleta può partecipare a gare e/o manifestazioni sportive calcistiche da chiunque organizzate solo ed esclusivamente previa autorizzazione scritta della Società per la quale risulta tesserato.

ARTICOLO 8

- Obblighi dell'Associazione/Società -

8.1 Le parti, considerata la natura del rapporto autonomo a carattere coordinato e continuativo, concordano che l'Atleta ha diritto di utilizzare, se ed in quanto lo necessitasse, le strutture e le attrezzature dell'Associazione/Società, compatibilmente con l'organizzazione dell'attività della Società, con gli orari in cui la Società ha la disponibilità delle stesse e con l'attività degli altri Atleti e delle Squadre e la medesima si impegna a fornire le attrezzature idonee alla preparazione atletica, mettendo a disposizione un ambiente consono alla sua dignità professionale e impegnandosi a consentire la partecipazione agli allenamenti e ai ritiri precampionato della prima squadra, in condizioni di parità competitiva con gli altri membri della rosa.

8.2. Esclusivamente nelle competizioni a carattere nazionale organizzate direttamente dal Dipartimento Interregionale, Divisione Calcio a 5 e Dipartimento Femminile, oltre che nelle fasi nazionali delle competizioni Regionali, in occasione di gare ufficiali che comportino ritiri e trasferte, la Società, qualora ne abbia esigenza, è tenuta a mettere a disposizione adeguati mezzi di trasporto, a sua cura e spese, ed a fornire vitto e alloggio agli Atleti.

8.3 La Società dovrà rispettare gli obblighi di cui al D. Lgs. 36/2021 e quelli previsti dal presente Accordo Collettivo.

8.4 In caso di infortunio sportivo, l'Atleta è assicurato ai sensi della normativa vigente. Beneficiario della polizza è esclusivamente l'Atleta.

8.5 L'onere della denuncia e di ogni altro successivo adempimento previsti dalla polizza e/o dalla legge, necessari per far conseguire all'atleta o ai suoi aventi diritto gli indennizzi spettanti per l'assicurazione, sono a carico dell'Atleta stesso, ad eccezione delle incombenze previste a carico della Società, che pertanto ne risponde.

8.6 Ove il calciatore non abbia fornito le prestazioni sportive in conseguenza di malattia e/o di infortunio e/o altre cause indipendenti dall'attività sportiva, la Società avrà diritto di ridurre proporzionalmente l'importo concordato in relazione alle assenze. Ove la malattia e/o l'infortunio dipendano invece dall'attività sportiva e si siano protratti oltre i sei mesi nel caso di contratto annuale, e oltre i dieci mesi nel caso di contratto pluriennale, la Società avrà la facoltà di risolvere il contratto corrispondendo comunque al calciatore le mensilità sino ad allora maturate. Peraltro, nell'ipotesi in cui l'Atleta, nel periodo di malattia e/o infortunio avvenuti per cause dipendenti dall'attività sportiva, fruisca di altri indennizzi da parte dell'INPS e/o dell'INAIL e/o da società di assicurazioni con le quali la società abbia stipulato a propria cura e spese una copertura assicurativa per le prestazioni dell'Atleta, oppure altre retribuzioni in dipendenza di altro rapporto di lavoro, la Società avrà diritto

di detrarre dal compenso corrisposto all'Atleta nel periodo di assenza le somme da questi / questa percepite dai suindicati Istituti e/o Assicurazioni Private e/o Datore di Lavoro.

8.7 Qualora l'Atleta abbia riportato una squalifica definitiva, comminata dagli Organi di Giustizia Sportiva della FIGC, esclusivamente per fatti a lui imputabili, per un periodo superiore a 30 giorni o comunque corrispondente a 5 giornate, a partire dal 31° giorno o comunque dal giorno successivo alla quinta giornata la Società sarà legittimata a sospendere il corrispettivo fino al termine della squalifica, fermo restando il diritto di adire il competente Collegio Arbitrale di cui al successivo art. **11** del presente Accordo.

8.8 Le parti possono concordare con atto scritto, che deve essere depositato ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, che le spese di assistenza sanitaria e farmaceutica, degli eventuali interventi chirurgici e quelle di degenza in Istituti ospedalieri o in Case di cura non coperte dalle prestazioni del servizio sanitario nazionale o dall'assicurazione di cui al comma 8.4 siano sostenute dalla società. In tale caso, la società sarà tenuta a concorrere alle spese relative, ivi compresi interventi chirurgici, medicinali e spese di degenza in Istituti ospedalieri o Case di cura, sostenute dall'Atleta, in misura non superiore al costo normalmente necessario per assicurare all'Atleta un'assistenza specialistica e di idonea qualificazione.

Articolo 9

- Disciplina della maternità-

9.1 In caso di gravidanza e puerperio della Calciatrice si applicherà la legislazione nazionale vigente in materia ovvero la Normativa Fifa vigente qualora più favorevole alla Calciatrice.

9.2 Le parti concordano la creazione di un osservatorio finalizzato ad ogni opportuno approfondimento della tematica in oggetto.

Articolo 10

- Clausola risolutiva -

10.1 L'atleta e l'Associazione/Società hanno diritto ad ottenere, a mezzo ricorso al competente Collegio Arbitrale, la risoluzione del contratto quando l'altra parte abbia commesso gravi violazioni agli obblighi contrattuali cui è tenuta.

10.2 La risoluzione viene disposta con lodo irrituale costitutivo cui consegue lo scioglimento del contratto e del rapporto di tesseramento.

10.3 Costituiscono gravi violazioni del contratto di lavoro in ambito dilettantistico a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- la morosità, da parte della Società, nel pagamento degli importi di cui all'art. 5 e art. 6, se protratta per giorni 20 (venti) dalla data di ricezione di messa in mora via pec ovvero mezzo equipollente che garantisca la prova di avvenuta consegna; la messa in mora dovrà contestualmente esser inoltrata anche all'istituzione organizzatrice del campionato cui partecipa la prima squadra dell'Associazione/Società a mezzo pec ovvero mezzo equipollente che garantisca la prova di avvenuta consegna;
- la violazione dell'obbligo, in capo all'Associazione/Società, di fornire all'atleta mezzi adeguati a consentire la partecipazione agli allenamenti e ai ritiri precampionato, come sancito dall'art. 8, primo comma, se protratta oltre 7 (sette) giorni dalla ricezione di diffida alla reintegra via pec ovvero mezzo equipollente che garantisca la prova di avvenuta consegna;

- la violazione dell'obbligo di svolgimento dell'attività sportiva da parte dell'Atleta, come sanciti dall'art. 7 se protratta oltre 10 (dieci) giorni dalla ricezione di diffida via pec ovvero mezzo equipollente che garantisca la prova di avvenuta consegna;
- la commissione, da parte dell'Atleta, di illecito disciplinare sanzionato in via definitiva dagli organi disciplinari F.I.G.C. che abbia comportato l'irrogazione di una squalifica per oltre 6 (sei) mesi; nel caso di contestazione in ordine alla commissione di illeciti sportivi in relazione ai quali la committente è parte offesa, ovvero violazione della normativa antidoping, l'Associazione/Società potrà sospendere l'attività, senza obbligo di corrispondere i compensi, nel periodo di sospensione cautelare irrogata dai competenti organi ovvero in caso di condanna anche non definitiva;
- la commissione da parte dell'Associazione/Società di illeciti sportivi sanzionati in via definitiva, ai quali risulterà estraneo l'Atleta.

10.4 L'intervenuta risoluzione del rapporto per grave inadempimento, come accertato dal Collegio Arbitrale, determinerà il sorgere in capo alla parte adempiente del diritto al risarcimento del danno, da quantificarsi secondo le regole ordinarie del diritto.

10.5 La risoluzione del Contratto, inoltre, può avvenire su istanza di parte, nei casi di sopravvenuta inidoneità all'attività agonistica sportiva dell'Atleta certificata dalla competente A.S.L. o da struttura convenzionata ai sensi di legge e dei provvedimenti amministrativi applicabili.

10.6 La Società avrà, altresì, diritto di richiedere al Collegio Arbitrale di cui all'art 11 la risoluzione del Contratto al verificarsi dell'ipotesi codificata nel precedente art. 8.6.

ARTICOLO 11

- Clausola compromissoria -

11.1 In conformità di quanto previsto dall'art. 26, comma 5 del D.LGS. 36/2021 e successive modificazioni, il contratto deve contenere una clausola compromissoria in forza della quale la soluzione di tutte le controversie concernenti l'attuazione del contratto o comunque il rapporto tra Società e Atleta, sarà deferita ad un Collegio Arbitrale composto da tre membri, di cui due designati, di volta in volta, rispettivamente dalla società e dall'Atleta, tra le persone indicate negli elenchi depositati presso la F.I.G.C. dalla LND e dall'A.I.C., secondo le disposizioni della vigente normativa federale. L'arbitrato ha natura irrituale.

11.2 Il Presidente sarà designato con la procedura di cui al Regolamento per il funzionamento del Collegio Arbitrale, tra le persone inserite in altro elenco preventivamente concordato dalle parti firmatarie del presente accordo.

11.3 Con la sottoscrizione del contratto le parti si obbligano - in ragione della loro comune appartenenza all'ordinamento settoriale sportivo, dei vincoli conseguentemente assunti con il tesseramento o l'affiliazione nonché della specialità della disciplina legislativa applicabile alla fattispecie - ad accettare senza riserve la cognizione e le risoluzioni del Collegio Arbitrale.

ARTICOLO 12

- Norma di rinvio -

12.1 Le norme statutarie e regolamentari della F.I.G.C. si intendono richiamate per quanto non previsto dal presente Accordo e dal Contratto tipo che ne fa parte integrante.

ARTICOLO 13

- Formazione culturale degli Atleti -

13.1 Per garantire una adeguata formazione in ambito calcistico, le Parti definiscono per gli Atleti collaboratori la possibilità di accedere ad attività specifiche di formazione e all'aggiornamento professionale. Ai fini di quanto sopra previsto devono intendersi percorsi di formazione professionale anche quelli organizzati dalle Società, in collaborazione con la LND, AIC e FIGC, sui temi del match fixing e sui rischi connessi, nonché quelli relativi al BLSD.

13.2 La F.I.G.C., d'intesa con l' A.I.C. e la LND per quanto di competenza, possono indicare le condizioni cui devono attenersi le Associazioni/Società, compatibilmente con le esigenze dell'attività sportiva, per agevolare la frequenza dei corsi e la preparazione agli esami degli Atleti, che intendano proseguire gli studi o conseguire una qualificazione professionale ovvero titoli di studio di ogni ordine e grado, compresa l'istruzione universitaria.

ARTICOLO 14

- Durata -

14.1 Il presente Accordo Collettivo ha validità per l'intera stagione sportiva 2025/2026 e con scadenza il 30.06.2026, e non è tacitamente rinnovabile. Le parti si impegnano ad incontrarsi entro la data di scadenza per addivenire alla sottoscrizione dell'Accordo Collettivo per le stagioni successive.

14.2 Tutti i contratti sottoscritti nella stagione sportiva 2023/2024 in data precedente al 28.09.2023, sono da considerarsi validi a tutti gli effetti nel rispetto della normativa vigente.

Roma, 01 luglio 2025

Contratto TIPO di collaborazione coordinata e continuativa (Società - Atleta)
ai sensi dell'art. 28 D. Lgs. n. 36/2021

Tra

La Società _____ C.F./P.IVA _____, PEC: _____
_____ con sede _____
_____ rappresentata _____ da _____
_____ qualifica _____, nel prosieguo
definita per brevità la "**Società**"

e

Il Sig./Sig.ra _____, nato/a _____ a _____
_____, il _____, C. F. _____,
domiciliato in _____, email o pec: _____ nel
proseguo per brevità il "**Atleta**";

di seguito congiuntamente "**le Parti**"

Premesso che

- la Società, affiliata alla F.I.G.C., svolge attività di gestione e organizzazione delle Squadre di Calcio e/ o di Calcio a 5 nei campionati non professionistici organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti e/ o dalla Divisione Calcio a 5;
- la Società, per lo svolgimento delle funzioni sopra richiamate, intende avvalersi di Atleti mediante forme di collaborazione coordinata e continuativa di natura autonoma;
- l'Atleta intende prestare la propria attività sportiva per la Società al fine di concorrere al raggiungimento degli obiettivi sportivi ed è titolare della necessaria professionalità atletico/sportiva;
- le Parti intendono costituire un rapporto di lavoro sportivo autonomo nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, ai sensi dell'art. 28 D.Lgs. 36/2021 e dell'Accordo Collettivo dopo la sottoscrizione.

Ciò premesso, le Parti concordano quanto segue:

Articolo 1) Premessa

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto. Il presente rapporto di collaborazione sportiva ha natura autonoma, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 409, co. 1, n. 3, c.p.c., e del D.Lgs. n. 36/2021, essendo espressamente escluso dalle Parti ogni vincolo di subordinazione e di orario di lavoro.

Articolo 2) Oggetto del contratto

La Società conferisce all'atleta l'incarico di svolgere l'attività sportiva all'interno della squadra della Società, nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, organizzata e coordinata sotto il

profilo tecnico-sportivo, in osservanza dei regolamenti della F.I.G.C. e degli accordi tra F.I.G.C. - L.N.D. e A.I.C.

Articolo 3) Durata

L'Atleta si impegna a fornire le proprie prestazioni sportive, mediante partecipazione agli allenamenti e ai ritiri precampionato, organizzati dalla Società, nonché alle manifestazioni ufficiali e non ufficiali cui viene convocato, a decorrere dal e fino al 30 giugno

Articolo 4) Modalità della prestazione e autonomia dell'Atleta

L'incarico, oggetto del presente contratto, ha natura autonoma e viene reso senza vincolo di subordinazione e senza sottoposizione al potere gerarchico, organizzativo, direttivo e disciplinare della Società.

L'Atleta si impegna a fornire le proprie prestazioni nel rispetto dei programmi e degli obiettivi della società, nonché nel rispetto delle indicazioni e del coordinamento dello staff tecnico della Società.

L'Atleta si impegna a fornire le proprie prestazioni principalmente presso le strutture della Società nonché in altri luoghi dalla stessa indicati.

L'Atleta sarà libero di esercitare eventuali, ulteriori attività lavorative, di natura autonoma o subordinata, purché compatibili con l'impegno assunto con il presente contratto e non in contrasto con gli interessi della società e con quanto previsto dalla normativa federale.

L'atleta si impegna a rispettarne gli obblighi previsti nell'Accordo Collettivo di riferimento.

Articolo 5) Obblighi della Società

Le Parti, nel quadro sopra delineato del rapporto autonomo a carattere coordinato e continuativo, concordano che l'Atleta ha diritto di utilizzare, se ed in quanto necessario, le strutture e le attrezzature della Società e la medesima si impegna a fornire le attrezzature idonee alla preparazione atletica, mettendo a disposizione un ambiente consono alla sua dignità lavorativa e impegnandosi a consentire la partecipazione agli allenamenti e ai ritiri precampionato della prima squadra, in condizioni di parità competitiva con gli altri membri della rosa.

La Società dovrà rispettarne gli obblighi di cui al D.Lgs. 36/2021 e quelli previsti a seguito della sottoscrizione nell'Accordo Collettivo.

Articolo 6) Compenso in parte fissa

La Società si impegna a corrispondere all'Atleta i seguenti importi annui lordi, da erogarsi secondo le modalità indicate all'art. 8 del presente contratto al netto delle eventuali ritenute fiscali e previdenziali:

Stagione sportiva	Categoria	Compenso lordo (in €)

e eventualmente, in aggiunta per ogni annualità,

Euro (.....), a titolo di indennità di trasferta;

Euro (.....), quale importo massimo a titolo di rimborso spese documentate per il viaggio, il trasporto, il vitto e l'alloggio.

Articolo 7) Premi individuali o collettivi (FACOLTATIVO)

La Società si impegna, in aggiunta a quanto sopra indicato, a corrispondere all'Atleta i seguenti importi annui lordi, da erogarsi nei seguenti termini

.....
.....
.....
.....
.....

Articolo 8) Modalità d'erogazione del compenso

Nei Campionati Nazionali organizzati direttamente dal Dipartimento Interregionale, Divisione Calcio a 5 e Dipartimento Femminile:

il compenso di cui al precedente punto 6) verrà corrisposto dalla Società in ratei mensili di pari importo, posticipati al decimo giorno del mese successivo.

Nei Campionati Regionali e Provinciali organizzati direttamente dai Comitati regionali oppure dalle Delegazioni Provinciali periferiche:

il compenso di cui al precedente punto 6) sarà maturato mensilmente e verrà corrisposto dalla Società, nei seguenti termini e comunque entro la fine della stagione sportiva di riferimento:

.....
.....

La Società provvederà ad applicare sui compensi corrisposti il trattamento previdenziale e fiscale previsto dalle leggi vigenti per il presente rapporto che le Parti espressamente convengono essere di lavoro autonomo nella forma della collaborazione coordinata e continuativa.

Articolo 9) Clausola relativa al "doppio tesseramento"

La Società, in riferimento alle previsioni dell'art.39, comma 1 bis, delle NOIF, si impegna sin da ora a (selezionare una delle opzioni; in caso di mancata selezione si intende consentire):

consentire

non consentire

all'Atleta il tesseramento contemporaneo per l'attività di Calcio a 11 / Calcio a 5, nel rispetto delle modalità e dei termini previsti dalla normativa federale.

Articolo 10) Clausola di adeguamento contrattuale

Le parti concordano che il presente contratto e il suo contenuto economico avranno piena validità anche in caso di passaggio della Società dai Campionati Regionali e Provinciali del Settore Dilettantistico ai Campionati Nazionali del Settore Dilettantistico e viceversa. Nel caso in cui il compenso fisso concordato nel presente contratto sia inferiore ai minimi federali stabiliti negli accordi collettivi per i Campionati Nazionali del Settore Dilettantistico le parti si obbligano, secondo correttezza e buona fede, a modificare il contratto rideterminando il compenso che potrà, in base alla volontà delle parti, essere uguale o superiore ai predetti minimi.

Resta inteso che, nell'ipotesi in cui gli importi summenzionati dovessero risultare inferiori a quelli lordi previsti dalle tabelle dei minimi federali definite all'esito della sottoscrizione dell'Accordo Collettivo di Settore, gli stessi saranno sostituiti di diritto dai suddetti compensi minimi.

Le parti dichiarano che l'applicazione, l'esecuzione e l'estinzione del presente contratto dovrà seguire le obbligazioni ed i termini indicati nell'Accordo Collettivo.

Articolo 11) Acquisto e cessione del contratto

È ammesso l'acquisto e/ o la cessione del contratto sia a titolo definitivo che temporaneo, prima della scadenza, da una società sportiva ad un'altra, purché vi consentano tutte le Parti interessate e siano osservate le modalità e i termini fissati dalla normativa federale.

Articolo 12) Elezione di domicilio

L'Atleta dichiara di eleggere domicilio ai fini del presente contratto, dei rapporti ed obbligazioni inerenti e conseguenti ad esso, in via esclusiva all'indirizzo riportato in epigrafe al presente contratto.

Articolo 13) Comunicazione del contratto

Il presente contratto sarà comunicato dalla Società al Registro delle attività sportive dilettantistiche, nonché depositato secondo le disposizioni federali.

Articolo 14) Modifiche al presente accordo

Le Parti convengono che ogni modifica al presente contratto dovrà necessariamente rivestire la forma scritta, la disapplicazione anche reiterata di una o più clausole del presente contratto non costituisce abrogazione tacita. Le scritture integrative e/ o modificative dovranno essere comunicate dalla Società al Registro delle attività sportive dilettantistiche, nonché depositate secondo le disposizioni federali.

Articolo 15) Consenso al trattamento dei dati personali

L'Atleta è a conoscenza che il conferimento dei dati personali richiesti (anche appartenenti a categorie particolari ed eventualmente attinenti ad informazioni giudiziarie) è necessario ai fini dell'esecuzione del presente Contratto e l'eventuale rifiuto di fornirli, in tutto o in parte, darà luogo all'impossibilità per la società di svolgere gli adempimenti allo stesso connessi (art. 13 comma 2 lett. e) del Regolamento UE n. 679/2016 (di seguito, il "Regolamento"). L'Atleta dichiara, altresì, di aver preso conoscenza dell'informativa di cui all'art. 13 del Regolamento, fornita dalla società in ordine al trattamento ed alla comunicazione dei dati forniti dall'Atleta all'atto della stipula del presente contratto e/ o successivamente acquisiti dalla Società nel corso del relativo rapporto contrattuale con l'Atleta, specificatamente comunicando a quest'ultimo dei diritti spettanti all'interessato/a ai sensi dell'articolo 7 del D.Lgs 196/2003. Alla luce di quanto sopra indicato, le Parti attribuiscono alla sottoscrizione del presente contratto da parte dell'Atleta il valore di attestazione di consenso per il trattamento e la comunicazione dei dati personali, secondo quanto previsto nell'informativa.

Articolo 16) Clausola compromissoria e normativa applicabile

Le parti concordemente stabiliscono di deferire inderogabilmente al Collegio Arbitrale, di cui all'Art. 11 dell'Accordo Collettivo, che deciderà con lodo irrituale costitutivo, tutte le controversie aventi ad oggetto l'interpretazione e/ o l'esecuzione e/ o la risoluzione del Contratto e/ o comunque riconducibili alle vicende nascenti dal contratto.

Il presente contratto, per quanto non espressamente previsto, è regolato dal D. Lgs. 36/2021, dalle norme dell'ordinamento italiano applicabili alla fattispecie del contratto di lavoro autonomo nella forma coordinata e continuativa, dalla normativa emanata da CONI e FIGC e dagli accordi collettivi stipulati con le associazioni rappresentative della categoria dei calciatori/ calciatrici lavoratori sportivi. Le Parti, assumono l'obbligo di osservare ogni norma della FIGC, nonché di accettare la piena e definitiva efficacia di tutti i provvedimenti generali e di tutte le decisioni particolari adottate dalla FIGC,

dai suoi Organi e soggetti delegati, dal Collegio Arbitrale, nonché dagli organi di giustizia sportiva di ogni ordine e grado, nelle materie comunque attinenti all'attività sportiva e nelle relative vertenze di carattere tecnico, disciplinare ed economico. Le Parti si dichiarano consapevoli che ogni violazione od azione comunque tendente all'elusione del predetto obbligo determina le sanzioni disciplinari previste dalle norme federali.

(Luogo, Data) LA

SOCIETÀ

L'ATLETA

Le Parti, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 Codice Civile, dichiarano di approvare espressamente le clausole di cui agli artt. 2, 4, 5, 9, 10, 12, 16

(Luogo, Data)

LA SOCIETÀ

L'ATLETA

**Contratto TIPO di collaborazione coordinata e continuativa (Società - Atleta
minorenne)**

ai sensi dell'art. 28 D. Lgs. n. 36/2021

Tra

La Società _____ C.F./P.IVA _____ PEC: _____
_____ con sede _____
_____ rappresentata _____ da _____
_____ qualifica _____, nel prosieguo
definita per brevità la "**Società**"

e

Il Sig./Sig.ra _____, nato/a _____ a _____,
il _____, C. F. _____,
domiciliato in _____, email o pec: _____ nel
proseguo per brevità il "**Atleta**";

di seguito congiuntamente "**le Parti**"

Premesso che

- la Società, affiliata alla F.I.G.C., svolge attività di gestione e organizzazione delle Squadre di Calcio e/ o di Calcio a 5 nei campionati non professionistici organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti e/ o dalla Divisione Calcio a 5;
- la Società, per lo svolgimento delle funzioni sopra richiamate, intende avvalersi di Atleti mediante forme di collaborazione coordinata e continuativa di natura autonoma;
- l'Atleta intende prestare la propria attività sportiva per la Società al fine di concorrere al raggiungimento degli obiettivi sportivi ed è titolare della necessaria professionalità atletico/sportiva;
- le Parti intendono costituire un rapporto di lavoro sportivo autonomo nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, ai sensi dell'art. 28 D.Lgs. 36/2021 e dell'Accordo Collettivo dopo la sottoscrizione.

Ciò premesso, le Parti concordano quanto segue:

Articolo 1) Premessa

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto. Il presente rapporto di collaborazione sportiva ha natura autonoma, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 409, co. 1, n. 3, c.p.c., e del D.Lgs. n. 36/2021, essendo espressamente escluso dalle Parti ogni vincolo di subordinazione e di orario di lavoro.

Articolo 2) Oggetto del contratto

La Società conferisce all'atleta l'incarico di svolgere l'attività sportiva all'interno della squadra della Società, nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, organizzata e coordinata sotto il

profilo tecnico-sportivo, in osservanza dei regolamenti della F.I.G.C. e degli accordi tra F.I.G.C. - L.N.D. e A.I.C.

Articolo 3) Durata

L'Atleta si impegna a fornire le proprie prestazioni sportive, mediante partecipazione agli allenamenti e ai ritiri precampionato, organizzati dalla Società, nonché alle manifestazioni ufficiali e non ufficiali cui viene convocato, a decorrere dal e fino al 30 giugno (durata massima non superiore alle tre stagioni sportive)

Articolo 4) Modalità della prestazione e autonomia dell'Atleta

L'incarico, oggetto del presente contratto, ha natura autonoma e viene reso senza vincolo di subordinazione e senza sottoposizione al potere gerarchico, organizzativo, direttivo e disciplinare della Società.

L'Atleta si impegna a fornire le proprie prestazioni nel rispetto dei programmi e degli obiettivi della società, nonché nel rispetto delle indicazioni e del coordinamento dello staff tecnico della Società.

L'Atleta si impegna a fornire le proprie prestazioni principalmente presso le strutture della Società nonché in altri luoghi dalla stessa indicati.

L'Atleta sarà libero di esercitare eventuali, ulteriori attività lavorative, di natura autonoma o subordinata, purché compatibili con l'impegno assunto con il presente contratto e non in contrasto con gli interessi della società e con quanto previsto dalla normativa federale.

L'atleta si impegna a rispettare gli obblighi previsti nell'Accordo Collettivo di riferimento.

Articolo 5) Obblighi della Società

Le Parti, nel quadro sopra delineato del rapporto autonomo a carattere coordinato e continuativo, concordano che l'Atleta ha diritto di utilizzare, se ed in quanto necessario, le strutture e le attrezzature della Società e la medesima si impegna a fornire le attrezzature idonee alla preparazione atletica, mettendo a disposizione un ambiente consono alla sua dignità lavorativa e impegnandosi a consentire la partecipazione agli allenamenti e ai ritiri precampionato della prima squadra, in condizioni di parità competitiva con gli altri membri della rosa.

La Società dovrà rispettare gli obblighi di cui al D.Lgs. 36/2021 e quelli previsti a seguito della sottoscrizione nell'Accordo Collettivo.

Articolo 6) Compenso in parte fissa

La Società si impegna a corrispondere all'Atleta i seguenti importi annui lordi, da erogarsi secondo le modalità indicate all'art. 8 del presente contratto al netto delle eventuali ritenute fiscali e previdenziali:

Stagione sportiva	Categoria	Compenso lordo (in €)

e eventualmente, in aggiunta per ogni annualità,
Euro (.....), a titolo di indennità di trasferta;

Euro (.....), quale importo massimo a titolo di rimborso
spese documentate per il viaggio, il trasporto, il vitto e l'alloggio.

Articolo 7) Premi individuali o collettivi (FACOLTATIVO)

La Società si impegna, in aggiunta a quanto sopra indicato, a corrispondere all'Atleta i seguenti
importi annui lordi, da erogarsi nei seguenti termini

.....
.....
.....
.....
.....

Articolo 8) Modalità d'erogazione del compenso

Nei Campionati Nazionali organizzati direttamente dal Dipartimento Interregionale, Divisione
Calcio a 5 e Dipartimento Femminile:

il compenso di cui al precedente punto 6) verrà corrisposto dalla Società in rate mensili di pari
importo, posticipati al decimo giorno del mese successivo.

Nei Campionati Regionali e Provinciali organizzati direttamente dai Comitati regionali oppure dalle
Delegazioni Provinciali periferiche :

il compenso di cui al precedente punto 6) sarà maturato mensilmente e verrà corrisposto dalla
Società, nei seguenti termini e comunque entro la fine della stagione sportiva di riferimento:

.....
.....

La Società provvederà ad applicare sui compensi corrisposti il trattamento previdenziale e fiscale
previsto dalle leggi vigenti per il presente rapporto che le Parti espressamente convengono essere di
lavoro autonomo nella forma della collaborazione coordinata e continuativa.

Articolo 9) Clausola relativa al "doppio tesseramento"

La Società, in riferimento alle previsioni dell'art.39, comma 1 bis, delle NOIF, si impegna sin da
ora a (selezionare una delle opzioni; in caso di mancata selezione si intende consentire):

consentire

non consentire

all'Atleta il tesseramento contemporaneo per l'attività di Calcio a 11 / Calcio a 5, nel rispetto delle
modalità e dei termini previsti dalla normativa federale.

Articolo 10) Clausola di adeguamento contrattuale

Le parti concordano che il presente contratto e il suo contenuto economico avranno piena validità
anche in caso di passaggio della Società dai Campionati Regionali e Provinciali del Settore
Dilettantistico ai Campionati Nazionali del Settore Dilettantistico e viceversa. Nel caso in cui il
compenso fisso concordato nel presente contratto sia inferiore ai minimi federali stabiliti negli
accordi collettivi per i Campionati Nazionali del Settore Dilettantistico le parti si obbligano, secondo
correttezza e buona fede, a modificare il contratto rideterminando il compenso che potrà, in base
alla volontà delle parti, essere uguale o superiore ai predetti minimi.

Resta inteso che, nell'ipotesi in cui gli importi summenzionati dovessero risultare inferiori a quelli lordi previsti dalle tabelle dei minimi federali definite all'esito della sottoscrizione dell'Accordo Collettivo di Settore, gli stessi saranno sostituiti di diritto dai suddetti compensi minimi.

Le parti dichiarano che l'applicazione, l'esecuzione e l'estinzione del presente contratto dovrà seguire le obbligazioni ed i termini indicati nell'Accordo Collettivo.

Articolo 11) Acquisto e cessione del contratto

È ammesso l'acquisto e/ o la cessione del contratto sia a titolo definitivo che temporaneo, prima della scadenza, da una società sportiva ad un'altra, purché vi consentano tutte le Parti interessate e siano osservate le modalità e i termini fissati dalla normativa federale.

Articolo 12) Elezione di domicilio

L'Atleta dichiara di eleggere domicilio ai fini del presente contratto, dei rapporti ed obbligazioni inerenti e conseguenti ad esso, in via esclusiva all'indirizzo riportato in epigrafe al presente contratto.

Articolo 13) Comunicazione del contratto

Il presente contratto sarà comunicato dalla Società al Registro delle attività sportive dilettantistiche, nonché depositato secondo le disposizioni federali.

Articolo 14) Modifiche al presente accordo

Le Parti convengono che ogni modifica al presente contratto dovrà necessariamente rivestire la forma scritta, la disapplicazione anche reiterata di una o più clausole del presente contratto non costituisce abrogazione tacita. Le scritture integrative e/ o modificative dovranno essere comunicate dalla Società al Registro delle attività sportive dilettantistiche, nonché depositate secondo le disposizioni federali.

Articolo 15) Consenso al trattamento dei dati personali

L'Atleta è a conoscenza che il conferimento dei dati personali richiesti (anche appartenenti a categorie particolari ed eventualmente attinenti ad informazioni giudiziarie) è necessario ai fini dell'esecuzione del presente Contratto e l'eventuale rifiuto di fornirli, in tutto o in parte, darà luogo all'impossibilità per la società di svolgere gli adempimenti allo stesso connessi (art. 13 comma 2 lett. e) del Regolamento UE n. 679/2016 (di seguito, il "Regolamento"). L'Atleta dichiara, altresì, di aver preso conoscenza dell'informativa di cui all'art. 13 del Regolamento, fornita dalla società in ordine al trattamento ed alla comunicazione dei dati forniti dall'Atleta all'atto della stipula del presente contratto e/ o successivamente acquisiti dalla Società nel corso del relativo rapporto contrattuale con l'Atleta, specificatamente comunicando a quest'ultimo dei diritti spettanti all'interessato/a ai sensi dell'articolo 7 del D.Lgs 196/2003. Alla luce di quanto sopra indicato, le Parti attribuiscono alla sottoscrizione del presente contratto da parte dell'Atleta il valore di attestazione di consenso per il trattamento e la comunicazione dei dati personali, secondo quanto previsto nell'informativa.

Articolo 16) Clausola compromissoria e normativa applicabile

Le parti concordemente stabiliscono di deferire inderogabilmente al Collegio Arbitrale, di cui all'Art. 11 dell'Accordo Collettivo, che deciderà con lodo irrituale costitutivo, tutte le controversie aventi ad oggetto l'interpretazione e/ o l'esecuzione e/ o la risoluzione del Contratto e/ o comunque riconducibili alle vicende nascenti dal contratto.

Il presente contratto, per quanto non espressamente previsto, è regolato dal D. Lgs. 36/2021, dalle norme dell'ordinamento italiano applicabili alla fattispecie del contratto di lavoro autonomo nella forma coordinata e continuativa, dalla normativa emanata da CONI e FIGC e dagli accordi collettivi stipulati con le associazioni rappresentative della categoria dei calciatori/calciatrici lavoratori sportivi.

Le Parti, assumono l'obbligo di osservare ogni norma della FIGC, nonché di accettare la piena e definitiva efficacia di tutti i provvedimenti generali e di tutte le decisioni particolari adottate dalla FIGC, dai suoi Organi e soggetti delegati, dal Collegio Arbitrale, nonché dagli organi di giustizia sportiva di ogni ordine e grado, nelle materie comunque attinenti all'attività sportiva e nelle relative vertenze di carattere tecnico, disciplinare ed economico. Le Parti si dichiarano consapevoli che ogni violazione od azione comunque tendente all'elusione del predetto obbligo determina le sanzioni disciplinari previste dalle norme federali.

(Luogo, Data)

LA SOCIETÀ

L'ATLETA

Entrambi gli esercenti la responsabilità genitoriale

Le Parti, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 Codice Civile, dichiarano di approvare espressamente le clausole di cui agli artt. 2, 4, 5, 9, 10, 12, 16

(Luogo, **Data**)

LA SOCIETÀ

L'ATLETA

Entrambi gli esercenti la responsabilità genitoriale

"ALTRE SCRITTURE" AI SENSI DELL'ART. 2 DELL'ACCORDO COLLETTIVO

Con la presente scrittura privata, che costituisce parte integrante ed inscindibile del contratto sottoscritto in data tra la Società e Lavoratore Sportivo sottoindicate, si conviene e si stipula quanto segue:

SOCIETÀ

..... (di seguito la Società)

RAPPRESENTATA DA QUALIFICA

..... munito dei

necessari poteri

COGNOME E NOME DEL LAVORATORE SPORTIVO

..... (di seguito la
Atleta)

Tra la Società ed il Lavoratore Sportivo si conviene quanto segue (specificare se le pattuizioni modificano oppure integrano quelle inserite nel contratto):

Si richiamano gli articoli 1, 2, 3,4 e 5 del Contratto Tipo.

LuogoData

Per la Società

Per l'Atleta

Entrambi gli esercenti la responsabilità genitoriale

(*) La firma di chi esercita la responsabilità genitoriale è obbligatoria per tutti i calciatori/ calciatrici che non hanno anagraficamente compiuto il 18° anno di età.

N.B.: la presente scrittura deve essere redatta in tre esemplari, di cui uno deve essere depositato a cura della Società presso la Divisione, i Dipartimenti, i Comitati le articolazioni competenti della Lega Nazionale Dilettanti entro il settimo giorno successivo alla data di stipulazione.

Le due ulteriori copie sottoscritte devono essere consegnate rispettivamente al Lavoratore/Lavoratrice Sportivo ed alla Società al momento della stipulazione.

Contratti pluriennali e ipotesi promozione in ambito professionistico e presso la Divisione Serie B Femminile

Per le stagioni sportive ____/____ e ____/____, in caso di ammissione della Società al Campionato di Serie C maschile, di Serie A femminile o di Serie B femminile, gli importi fissi e variabili pattuiti nel presente contratto, saranno così rideterminati:

Stagione Sportiva 20____/20____

Retribuzione fissa: € _____ netti.

Retribuzione variabile:

€ _____ netti, al raggiungimento del seguente obiettivo: _____;

€ _____ netti, al raggiungimento del seguente obiettivo: _____;

€ _____ netti, al raggiungimento del seguente obiettivo: _____.

Stagione Sportiva 20____/20____

Retribuzione fissa: € _____ netti.

Retribuzione variabile:

pari ad € _____ netti, al raggiungimento del seguente obiettivo: _____;

pari ad € _____ netti, al raggiungimento del seguente obiettivo: _____;

pari ad € _____ netti, al raggiungimento del seguente obiettivo: _____.

Le parti si danno atto che la società rimodulerà al lordo l'importo dovuto al/alla Calciatore/Calciatrice, affinché sia riconosciuta all'atleta una remunerazione netta equivalente alla retribuzione fissa e variabile concordata con la presente scrittura.

Le parti si obbligano a recepire tale intesa nei termini previsti dalle disposizioni federali con la sottoscrizione dell'apposito contratto tipo professionistico.

Resta inteso che, nell'ipotesi in cui gli importi summenzionati dovessero risultare inferiori a quelli lordi previsti dalle tabelle dei minimi federali, gli stessi saranno sostituiti di diritto dai suddetti compensi minimi.

La violazione dell'obbligo oggetto del precedente capoverso da parte del/della Calciatore/Calciatrice o della Società determinerà un grave inadempimento del presente accordo e comporterà il diritto della parte non inadempiente al risarcimento del danno ai termini di legge, nonché l'applicazione delle relative sanzioni disciplinari.

Le parti stabiliscono che eventuali controversie derivanti dall'applicazione della presente clausola saranno devolute al competente Collegio Arbitrale, previsto dall'accordo collettivo.

LuogoData

Per la Società

Per l'Atleta

Entrambi gli esercenti la responsabilità genitoriale

(*) La firma di chi esercita la responsabilità genitoriale è obbligatoria per tutti i calciatori/ calciatrici che non hanno anagraficamente compiuto il 18° anno di età.

TABELLA MINIMI Stagione Sportiva 2025/2026

CONTRATTO DI LAVORO SPORTIVO NEL SETTORE DILETTANTI

Minimo Corrispettivo LND mensile	€ 150,00 lordi
----------------------------------	----------------

Tali minimi avranno decorrenza dalla data successiva alla sottoscrizione del contratto collettivo Nazionale.

REGOLAMENTO COLLEGIO ARBITRALE

Allegato all'Accordo Collettivo A.I.C. – L.N.D.

Titolo I – Sede del Collegio, funzioni, competenza e composizione

ARTICOLO 1

- 1.** Il Collegio Arbitrale ha sede a Roma presso la sede della L.N.D.
- 2.** Il Collegio Arbitrale è costituito conformemente alle previsioni di cui al Titolo VIII del Libro IV del Codice di procedura civile (cpc) (articoli 806 e seguenti in quanto compatibili con la natura dell'arbitrato), dell'art. 3, co. 1, l. n. 280/2003, dell'art. 26, comma 5 del D.LGS. 36/2021 e successive modificazioni, nonché dell'Accordo Collettivo, di cui il presente Regolamento è parte integrante. Il procedimento avanti il CA, e il lodo dallo stesso pronunciato, hanno natura IRRITUALE ai sensi dell'articolo 808/ter del Codice di procedura civile.
- 3.** Il Collegio Arbitrale decide tutte le controversie concernenti i rapporti regolati dall'Accordo Collettivo, sottoscritto da AIC e Lega Nazionale Dilettanti, anche nel caso di successiva promozione della Società in campionati professionistici o in quelli organizzati dalla Divisione Serie B Femminile, purché la controversia sia stata instaurata nei termini.
- 4.** Le persone incluse negli elenchi degli Arbitri e dei Presidenti del Collegio Arbitrale non possono svolgere, neppure indirettamente o per interposta persona, attività di assistenza e rappresentanza avanti lo stesso Collegio.
- 5.** Il Collegio Arbitrale è composto da n. 6 Presidenti nominati dal Presidente federale d'intesa con l'AIC e la LND, da n.10 componenti con la funzione di Arbitro di parte indicati dalla LND e da n.10 componenti con funzione di Arbitro di parte indicati dall'AIC.
- 6.** Le parti, tuttavia, possono in alternativa nominare l'Arbitro, anche se il nominativo non è ricompreso nell'elenco dei componenti nominati dal Consiglio Federale, purché lo stesso garantisca i requisiti di imparzialità e indipendenza richiesti dal codice di procedura civile ai fini della nomina e la richiesta competenza secondo la sua personale qualificazione professionale in ambito giuslavoristico e sportivo, considerando come requisiti minimi che lo stesso sia almeno da 3 anni iscritto all'albo professionale degli avvocati oppure abbia un dottorato di ricerca universitaria in materie giuridiche.
- 7.** Il mandato dei componenti del Collegio Arbitrale ha la durata di due stagioni sportive e non è rinnovabile per più di due volte. Alle riunioni del Collegio assistono il Segretario o i Vice Segretari, nominati d'intesa tra LND e AIC.
- 8.** Il Collegio Arbitrale opera e adotta le proprie decisioni con collegi, costituiti da un Presidente, da un componente scelto dalla società e da un componente scelto dal calciatore.
- 9.** Le riunioni del Collegio Arbitrale saranno tenute nella modalità telematica in videoconferenza salvo espressa richiesta di una delle due parti processuali e previa valutazione del Collegio. In caso di soccombenza

della parte che ha richiesto la trattazione in presenza, il Collegio potrà valutare di addebitare l'onere delle spese di trasferta dei componenti ove esistenti, nonché quelle eventualmente sostenute dall'altra parte.

Titolo II – Norme per la procedura ordinaria

ARTICOLO 2

1. Il ricorso, a pena di improcedibilità, deve:
 - a) essere preceduto dalla formale costituzione in mora a mezzo di raccomandata 1 A.R. o posta elettronica certificata PEC con assegnazione di termine per l'adempimento non inferiore a sette giorni;
 - b) essere sottoscritto dall'Atleta o dalla Società con l'indicazione dei dati identificativi (generalità e/o rappresentanza legale, residenza e/o domicilio, codice fiscale e/o P.IVA), dell'indirizzo di posta elettronica certificata PEC e dei numeri telefonici e di fax da utilizzare nel corso del procedimento;
 - c) contenere la compiuta esposizione della materia della controversia, l'indicazione specifica dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi, dei documenti che si offrono in comunicazione e la formulazione delle conclusioni;
 - d) contenere la designazione dell'Arbitro di parte, prescelto fra i nominativi presenti negli appositi elenchi ovvero l'indicazione dell'Arbitro non ricompreso nell'elenco allegando il suo curriculum vitae;
 - e) essere inviato alla Segreteria del Collegio Arbitrale per raccomandata 1 con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata PEC. Una copia del ricorso deve essere inviata, con le stesse modalità, ed a pena di inammissibilità, alla controparte, avendo cura di allegare nel plico inviato alla Segreteria del Collegio la prova dell'avvenuta trasmissione.
2. In ipotesi di mancata costituzione della controparte la parte ricorrente dovrà depositare entro e non oltre la prima udienza la cartolina di ritorno, o altra prova equipollente, anche ricevute PEC, attestante l'avvenuta ricezione del ricorso.
3. La mancata designazione dell'Arbitro prescelto, nonché il mancato deposito in udienza della prova di avvenuta ricezione del ricorso introduttivo determinano la declaratoria di improcedibilità del ricorso.
4. L'improcedibilità è rilevata nella prima udienza con provvedimento del Presidente del Collegio regolarmente costituito ed è comunicato dalla Segreteria del Collegio alla parte ricorrente.
5. La parte ricorrente, a pena di decadenza, fino a due giorni antecedenti la prima udienza, può chiedere con istanza motivata da trasmettersi alla Segreteria del Collegio il differimento della prima udienza ai soli fini dell'acquisizione della prova di ricezione di cui all'art. 2.2. Il differimento è disposto con provvedimento del Presidente del Collegio già costituito a mente del successivo art. 3.6 ed è comunicato a cura della Segreteria alle parti.

ARTICOLO 3

1. La Segreteria del Collegio attribuisce ai ricorsi, immediatamente e nell'ordine in cui pervengono, il numero di protocollo progressivo, che risulta dal relativo registro tenuto dalla Segreteria.

2. La Segreteria del Collegio cura l'assegnazione dei procedimenti ai Presidenti nominati mediante sorteggio effettuato, alla presenza di un rappresentante della LND e di uno dell'A.I.C., entro 3 giorni feriali dopo la scadenza del termine per la costituzione della parte resistente.
3. La Segreteria comunica in giornata l'avvenuta nomina ai Presidenti estratti, con l'indicazione del ricorso loro assegnato.
4. Gli Arbitri di nomina di parte e il Presidente dovranno, ove accettino l'incarico, darne comunicazione in forma scritta alla Segreteria, nelle forme di cui all'Allegato C del presente Regolamento, entro il termine di 3 giorni feriali dalla data di ricevimento della comunicazione di nomina.
5. La Segreteria deve dare immediata comunicazione alla parte in ordine alla mancata tempestiva accettazione dell'Arbitro da essa designato; in tale evenienza, la parte avrà l'onere di provvedere direttamente alla sua sostituzione entro il termine di 7 giorni dal ricevimento della predetta comunicazione, trasmettendo la nuova nomina alla Segreteria e alla controparte a mezzo di raccomandata 1 con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata PEC. La Segreteria dovrà avvertire le parti e il nuovo Arbitro designato della nomina ai fini dell'accettazione con la tempistica e le modalità di cui ai punti 3.3 e 3.4.
6. Qualora la mancata accettazione della nomina pervenga da un Arbitro non ricompreso nell'elenco di cui all'art. 1.5, la parte interessata avrà l'onere di nominare il proprio Arbitro di parte, entro 7 giorni dal ricevimento della comunicazione di mancata accettazione, scegliendo unicamente tra quelli indicati negli elenchi predisposti da AIC e LND.
7. Il Collegio si intende regolarmente costituito dal momento dell'ultima accettazione pervenuta alla Segreteria e potrà prendere visione e ottenere copia degli atti della vertenza.

ARTICOLO 4

1. La parte contro la quale è proposto il ricorso, entro il termine perentorio di quindici giorni dalla ricezione dello stesso, dovrà trasmettere una memoria di costituzione alla Segreteria del Collegio ed alla parte ricorrente con invio a mezzo di raccomandata 1 A.R. o posta elettronica certificata PEC, ed avendo cura di allegare la prova dell'avvenuta trasmissione alla controparte.
2. La memoria di costituzione dovrà:
 - a) essere sottoscritta dalla parte con l'indicazione dei dati identificativi (generalità e/o rappresentanza legale, residenza e/o domicilio, codice fiscale e/o P.IVA), dell'indirizzo di posta elettronica certificata PEC e dei numeri telefonici e di fax da utilizzare nel corso del procedimento;
 - b) contenere la compiuta esposizione delle difese in ordine alla materia della controversia, l'allegazione della relativa documentazione, l'indicazione specifica dei mezzi di prova di cui il resistente intende avvalersi, dei documenti che si offrono in comunicazione e la formulazione delle conclusioni;
 - c) contenere la designazione dell'Arbitro di parte, prescelto fra i nominativi presenti negli appositi elenchi ovvero l'indicazione dell'Arbitro non ricompreso nell'elenco allegando il suo curriculum vitae.
3. La parte resistente potrà in ogni caso proporre eventuali domande riconvenzionali, a pena di inammissibilità, nella memoria di costituzione.
4. Se è proposta domanda riconvenzionale, la parte ricorrente ha diritto di rispondere con memoria da

notificare, con le modalità di cui al precedente articolo 2, entro il termine perentorio di giorni 15 dalla ricezione della memoria di costituzione.

5. Ove la parte resistente non abbia provveduto nella memoria di costituzione alla nomina del proprio Arbitro, oppure qualora la parte non abbia sostituito nei termini e nelle forme di cui al precedente articolo 3 proprio Arbitro originariamente designato nei tempi indicati all'art. 3, la Segreteria del Collegio ne dà immediata comunicazione alla Segreteria della L.N.D., se resistente sia la Società, ovvero alla Segreteria dell'A.I.C., se resistente è l'Atleta, che provvederanno direttamente alla nomina tra coloro che risultano indicati nel corrispondente elenco di categoria.
6. Gli Arbitri via via sorteggiati sono rimessi nell'urna e si provvede a nuova estrazione.

ARTICOLO 5

1. Il Presidente, costituito il Collegio, fissa la data della riunione per sentire le parti in via telematica in videoconferenza salvo espressa richiesta di una di esse in presenza, personalmente o per mezzo di un loro difensore nominato, e per l'espletamento dell'eventuale istruttoria.
2. Tale data è comunicata alle parti con raccomandata 1 con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata PEC, a cura della Segreteria, entro il giorno successivo alla fissazione della riunione che dovrà tenersi decorsi almeno 10 giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione. Le parti che intendano svolgere repliche, indicare i mezzi di prova e produrre nuovi documenti che dovessero rendersi necessari in ragione di quanto dedotto dall'altra parte o formati successivamente alla costituzione devono far pervenire gli ulteriori documenti e le nuove memorie, al Collegio ed alla controparte a mezzo di raccomandata 1 con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata PEC, almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione.
3. Successivamente alla scadenza del termine di cui al precedente comma, non possono essere proposte nuove eccezioni né nuove deduzioni, che estendano la materia del contendere o rendano necessari nuovi accertamenti.

ARTICOLO 6

1. Di ogni riunione del Collegio viene redatto un verbale sottoscritto dal Presidente e dagli Arbitri. La parte, in caso di impedimento dell'Arbitro nominato da essa direttamente designato, ha l'onere di provvedere direttamente alla sua sostituzione, di comunicarla al Collegio a mezzo di raccomandata 1 con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata PEC, e di avvertire il nuovo designato della data della riunione ove già fissata.
2. L'assenza di uno solo degli Arbitri designati non impedisce la prosecuzione del giudizio arbitrale.
3. La riunione, che, salvo diversa richiesta, dovrà svolgersi in via telematica in videoconferenza, non può essere rinviata, se non per giustificata istanza congiunta delle parti o per grave motivo addotto da una di esse, purché riscontrato dal Collegio.
4. Il Collegio, prima dell'apertura della discussione, deve esperire un tentativo di conciliazione, che potrà essere se del caso rinnovato anche in corso di procedimento, e, ove questo abbia esito positivo, il verbale

riproducendo l'accordo, sottoscritto dalle parti o dai loro difensori nominati e dal Presidente del Collegio, è vincolante tra le parti ed immediatamente esecutivo.

5. Qualora il tentativo di conciliazione abbia esito negativo o non possa essere espletato per mancata comparizione di una o entrambe le parti o loro difensori o per difetto del potere di transigere del difensore comparso, il Collegio invita le parti, ove presenti, alla discussione orale e può nella stessa riunione deliberare nel merito, ove non ritenga necessario lo svolgimento di attività istruttoria.

ARTICOLO 7

1. Il Collegio conduce liberamente l'istruttoria, disponendo circa l'ammissione e l'assunzione di eventuali mezzi di prova, ivi incluse testimonianze, valutazioni di esperti o consulenze tecniche, ove richiesti tempestivamente dalle parti nei propri atti scritti.
2. Terminata la fase istruttoria, il Collegio invita le parti, ove presenti, alla discussione orale di cui al precedente art. 6 oppure fissando all'uopo, se ritenuta necessaria, una successiva sessione ed eventualmente autorizzando le parti alla trasmissione di memorie conclusive fissando i relativi termini perentori.
3. Il Collegio decide sulla base delle difese e degli atti ritualmente depositati in conformità alle disposizioni regolamentari.
4. Qualora dall'esame degli atti emergano violazioni di disposizioni federali, il Collegio deve inviare copia degli atti alla Procura federale per i provvedimenti del caso.

ARTICOLO 8

1. Il Lodo, anche quando è formato a maggioranza, è sempre espressione del Collegio e deve recare la menzione dell'Arbitro dissenziente.
2. Salvo diverso accordo delle parti, il Collegio deve depositare il dispositivo del Lodo entro trenta giorni dalla sua costituzione, prorogati di ulteriori quindici giorni in caso di domanda riconvenzionale del ricorrente ed ulteriori trenta giorni nell'ipotesi in cui debbano essere assunti mezzi di prova, e comunque il dispositivo del Lodo dovrà essere depositato al più tardi entro il secondo giorno feriale successivo alla riunione in cui la controversia è stata trattenuta in decisione. Il dispositivo, redatto per iscritto e sottoscritto dai componenti del Collegio, deve essere immediatamente trasmesso, a cura del suo Presidente, al Presidente della L.N.D. ed al Presidente dell'A.I.C. ed inviato in copia a ciascuna delle parti, a mezzo di lettera raccomandata 1 con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata PEC.
3. La motivazione può essere depositata anche successivamente, non oltre trenta giorni dal deposito del dispositivo a norma del comma precedente.
4. Il Presidente del Collegio costituito può, anche in pendenza di giudizio, essere sostituito in applicazione dell'art. 811 del Codice di procedura civile. In questo caso, la parte dovrà inoltrare alla segreteria del Collegio la richiesta di sostituzione motivata. La Segreteria, entro due giorni feriali, dovrà inoltrare a LND e AIC la richiesta di sostituzione. LND e AIC, esaminata la richiesta, in accordo tra loro, potranno disporre

si effettui un sorteggio per l'individuazione del nuovo Presidente. Si applica l'art. 3 comma 2 del presente Regolamento. Sugli onorari deciderà il nuovo Collegio costituito. Nel caso in cui LND e AIC, in accordo tra loro, dispongano di non accogliere la richiesta di sostituzione, ne danno sintetica motivazione alla Segreteria del Collegio che provvederà a trasmettere alla parte richiedente. I provvedimenti assunti da LND e AIC sono insindacabili.

5. Il Lodo contenente statuizioni di condanna al pagamento di compensi dovrà indicare quest'ultimi al lordo delle ritenute previdenziali e fiscali previste a carico della Società.

Titolo III – Norme per la procedura d'urgenza

ARTICOLO 9

1. È proponibile avanti il Collegio Arbitrale la procedura d'urgenza, disciplinata dagli articoli che seguono, in ordine a ogni controversia il cui il diritto del ricorrente subirebbe irreparabile pregiudizio nel tempo necessario allo svolgimento del procedimento ordinario.
2. Il Collegio Arbitrale adito con ricorso d'urgenza, ove ritenga non sussistere le condizioni per detto rito, adotta i provvedimenti idonei per la trasformazione del giudizio in procedura ordinaria.

ARTICOLO 10

1. Il ricorso deve indicare l'Arbitro prescelto a pena di improcedibilità del ricorso stesso e contenere gli elementi di cui al precedente art. 2.
2. Il ricorso deve essere inviato alla Segreteria del Collegio Arbitrale per raccomandata 1 con avviso di ricevimento o mezzo equipollente, anche posta elettronica certificata PEC. Una copia del ricorso deve essere inviata con le stesse modalità e a pena di nullità, alla controparte, avendo cura di allegare alla Segreteria del Collegio Arbitrale la prova dell'avvenuta trasmissione.
3. In ipotesi di mancata costituzione della controparte la parte ricorrente deve depositare entro e non oltre la prima udienza la cartolina di ritorno, o altra prova equipollente anche posta elettronica certificata PEC, attestante l'avvenuta ricezione del ricorso da parte della controparte.
4. La mancata designazione dell'Arbitro prescelto, nonché il mancato deposito in udienza della prova di avvenuta ricezione del ricorso introduttivo determinano la declaratoria di improcedibilità del ricorso, da rilevarsi e comunicarsi con le modalità di cui agli artt. 2.4. e 2.5.
5. La parte ricorrente, a pena di decadenza, fino a due giorni antecedenti la prima udienza, può chiedere con istanza motivata da trasmettersi alla Segreteria del Collegio il differimento della prima udienza ai soli fini dell'acquisizione della prova di ricezione di cui all'art. 2.2. Il differimento è disposto con provvedimento del Presidente del Collegio già costituito a mente dell'art. 3.6 ed è comunicato a cura della Segreteria alle parti.

6. La parte contro la quale è proposto il ricorso, entro sette giorni dalla ricezione dello stesso, dovrà inviare la propria memoria di costituzione alla Segreteria del Collegio ed alla parte ricorrente a mezzo di raccomandata 1 A.R. o posta elettronica certificata PEC ed avendo cura di allegare nel plico inviato alla Segreteria del Collegio la prova dell'avvenuta trasmissione alla controparte; detta memoria deve contenere gli elementi di cui al precedente art. 4.

ARTICOLO 11

1. Il Presidente del Collegio viene prescelto con le modalità e la tempistica di cui all'art. 3. In caso di impedimento della persona così designata, si procederà immediatamente a nuovo sorteggio.
2. Per la formazione del Collegio si applicano in ogni caso gli artt. 3.4, 3.5, 3.6.
3. Il Presidente designato fissa la data della discussione del ricorso non oltre 15 giorni dalla costituzione del Collegio. La Segreteria provvede entro il giorno successivo alla fissazione all'eventuale sorteggio dell'Arbitro per la parte resistente, che non abbia tempestivamente provveduto alla nomina del proprio Arbitro di parte, tra quelli del corrispondente elenco di categoria.
4. Di quanto sopra la Segreteria dà comunicazione in giornata alle parti ed agli Arbitri designati.

ARTICOLO 12

1. All'udienza fissata le parti possono depositare ulteriore memoria illustrativa delle proprie difese.
2. Il Collegio Arbitrale deve espletare il tentativo di conciliazione; ove questo non riesca, sentite le parti costituite decide la controversia, depositando il dispositivo entro il giorno feriale successivo all'udienza stessa e le motivazioni entro i successivi sette giorni.

ARTICOLO 13

1. Per tutto quanto non previsto nei precedenti articoli si applicano le norme del procedimento ordinario.

Titolo IV – Efficacia e vincolatività del Lodo – Compensi arbitrali – Diritti Amministrativi

ARTICOLO 14

1. Il lodo emesso dal Collegio Arbitrale ha natura irrituale.
2. Al Lodo si applica la disciplina legale vigente ai fini del conferimento di esecutività attualmente previsto dall'art. 412 quater c.p.c. e successive modificazioni.

ARTICOLO 15

1. Nel lodo il Collegio Arbitrale provvede sui diritti amministrativi di cui all'Allegato B, sugli onorari degli

Arbitri e sulle spese di difesa, secondo il principio di soccombenza.

2. Nella liquidazione delle spese di difesa si terrà altresì conto, oltre che di quanto previsto all'art. 1.9, della complessità e del valore della controversia, dell'attività legale svolta e della durata del giudizio.
3. Gli onorari dei componenti dei Collegi Arbitrali sono determinati dall'allegato A in funzione del valore della controversia.
4. Nell'ipotesi di adempimento assolto:
 - a) prima della nomina e costituzione del Collegio, non è previsto, a carico delle parti, l'addebito di spese e/o compensi dei componenti del Collegio stesso.

Titolo V – Norme finali e transitorie

ARTICOLO 16

1. Tutti i termini di cui al presente regolamento sono soggetti alla disciplina prevista dall'art 155 del Codice di procedura civile vigente.
2. In sede di prima applicazione del presente regolamento, il termine di cui all'art. 3.2, valevole anche per il procedimento di cui al Titolo III, decorre dall'1.2.2024.

ALLEGATO A
AL REGOLAMENTO DEL COLLEGIO ARBITRALE

* * *

Tabella Onorari Arbitrali

Tabella ex art. 15 del Regolamento arbitrale allegato all'Accordo Collettivo fra l'A.I.C. e la L.N.D.

TABELLA DEGLI ONORARI E DELLE SPESE DEGLI ARBITRI

La L.N.D. e l'Associazione Italiana Calciatori, in attuazione dell'art. 15 del Regolamento arbitrale, concordano la seguente Tabella:

- 1) per le controversie relative all'applicazione dell'art. 8.7 dell'Accordo Collettivo ovvero per tutte le controversie relative alla riduzione dei compensi contrattuali non sono dovuti onorari, essendo i relativi incarichi accettati a titolo totalmente gratuito;
- 2) per tutte le controversie di valore sino ad €.15.000,00 sono dovuti compensi arbitrali per la funzione di Presidente per l'importo di € 100,00 oltre IVA e CPA se dovuti e per la funzione di Arbitro per l'importo di € 75, oltre IVA e CPA se dovuti per Arbitro;
- 3) per tutte le controversie di valore superiore ad €.15.000,00 sono dovuti compensi arbitrali per la funzione di Presidente per l'importo di € 200,00 oltre IVA e CPA se dovuti e per la funzione di Arbitro per l'importo di € 150,00 oltre IVA e CPA se dovuti per Arbitro;

I corrispettivi come sopra concordati, se ed in quanto dovuti, valgono per l'arco di vigenza dell'Accordo Collettivo e non sono soggetti ad aggiornamenti.

L'accettazione della nomina ad Arbitro comporta l'accettazione contestuale ed integrale della presente Tabella. Gli Arbitri dovranno comunicare tempestivamente alla Lega, anche per il tramite della Segreteria del Collegio, l'avvenuto pagamento dei loro onorari.

Successivamente, ove gli Arbitri non ricevano gli onorari dovuti entro 30 giorni dall'invio della nota pro forma, gli stessi dovranno comunicare l'inadempimento alla LND (per il tramite della Segreteria del Collegio) la quale, previa acquisizione della relativa fattura intestata alla stessa, corrisponderà ai medesimi l'importo dovuto.

La LND contestualmente provvederà ad addebitare il Comitato/Dipartimento che utilizzerà la provvista disponibile sul conto campionato della Società.

Quest'ultima, ove risulti soccombente il Calciatore (anche solo parzialmente), avrà diritto di rivalersi sullo stesso trattenendo definitivamente l'importo cautelativamente accantonato, provvedendo a consegnare al Calciatore - unitamente all'eventuale prospetto paga - la copia della comprovante di pagamento effettuato.

Rimborso spese a piè di lista: la LND, con cadenza quadrimestrale, liquiderà le spese vive degli Arbitri per vitto e spese di trasporto, in quanto debitamente documentate ed effettuate con mezzi tracciabili, avvalendosi del Fondo costituito dai Diritti Amministrativi. Per ogni riunione del Collegio le spese vive documentate oggetto di rimborso non potranno comunque superare l'importo complessivo di € 150,00 solo nei casi di espressa richiesta di una delle parti ovvero di entrambe di svolgimento in presenza.

La presente procedura si applica agli onorari e alle spese vive dovuti dalle parti agli Arbitri per tutte le vertenze pendenti e/o già decise al momento dell'approvazione del presente regolamento e relativi allegati, ed in oggi rimaste insolute nonostante l'invio alle parti della nota pro forma.

ALLEGATO B
AL REGOLAMENTO DEL COLLEGIO ARBITRALE

* * *

Tabella Diritti Amministrativi

Per le controversie relative all'applicazione dell'art. 8.7 dell'Accordo Collettivo ovvero per tutte le controversie relative alla riduzione dei compensi contrattuali nulla è dovuto a titolo di diritti amministrativi.

Per tutte le controversie di valore sino ad € 15.000,00 sono dovuti € 75,00 per diritti amministrativi.

Per tutte le controversie di valore superiore ad € 15.000,00 sono dovuti € 150,00 per diritti amministrativi.

L'incasso dei diritti amministrativi da parte dei Comitati/Dipartimenti avverrà, al termine della procedura arbitrale, tramite addebito sul conto della società e successivamente rimesso alla LND.

I proventi derivanti dai diritti amministrativi verranno dalla LND destinati al 50% al rimborso delle spese vive richieste e documentate dagli Arbitri nei casi di riunione in presenza, quanto al 50% alla copertura dei costi tutti (spese vive e personale) della Segreteria del Collegio Arbitrale.

ALLEGATO C
AL REGOLAMENTO DEL COLLEGIO ARBITRALE

* * *

MODULO ACCETTAZIONE

DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA E IMPARZIALITA'

PROCEDIMENTO _____

Io sottoscritto, _____

[segnare le caselle corrispondenti]

<i>ACCETTO</i>	<i>NON ACCETTO</i>
di svolgere l'incarico	di svolgere l'incarico
a. di Presidente	a. di Presidente
b. di Arbitro inserito in elenco c. di Arbitro non inserito in elenco	b. di Arbitro c. di Arbitro non inserito in elenco
secondo le norme del Regolamento del Collegio Arbitrale che ben conosco e che integralmente accetto e dichiaro di essere e voler rimanere indipendente e imparziale nella controversia in oggetto. A questo riguardo dichiaro che, a mia conoscenza, non c'è alcun fatto, circostanza o rapporto che possa incidere sulla mia indipendenza e imparzialità e che non sussiste alcun motivo di incompatibilità ai sensi delle norme del Regolamento.	<i>Possono essere di seguito specificati i motivi</i>

Data _____

Firma _____